



REGOLAMENTO DEI MERCATI

Approvato con delibera CC n. 204 del 19/11/2003

INDICE

| ARTICOLO | TITOLO | PAGINA |
|-----------|---|--------|
| Art. 1 – | Finalità | 3 |
| Art. 2 – | Definizioni | 3 |
| Art. 3 – | Ambito di applicazione | 4 |
| Art. 4 – | Recepimento, funzione attuativa e integrativa e rinvio dinamico alla normativa regionale e statale in materia | 4 |
| Art. 5 – | Orario giornaliero | 4 |
| Art. 6 – | Giorni di svolgimento dell'attività mercatale | 5 |
| Art. 7 – | Posteggi | 5 |
| Art. 8 – | Scadenza e rinnovo della concessione di posteggio | 5 |
| Art. 9 – | Ampliamento di posteggio | 5 |
| Art. 10 – | Migliorie | 5 |
| Art. 11 – | Spunta | 6 |
| Art. 12 – | Ristrutturazione o spostamento del mercato - modalità di riassegnazione dei posteggi | 6 |
| Art. 13 – | Sospensione o spostamento temporaneo del mercato | 6 |
| Art. 14 – | Modificazioni di lieve entità | 7 |
| Art. 15 – | Modalità e divieti da osservarsi nell'esercizio dell'attività di vendita | 7 |
| Art. 16 – | Circolazione nel mercato durante l'orario minimo di vendita | 8 |
| Art. 17 – | Subingressi – mancata comunicazione | 8 |
| Art. 18 – | Assenze | 8 |
| Art. 19 – | Perdita dei requisiti soggettivi | 8 |
| Art. 20 – | Sanzioni | 8 |
| Art. 21 – | Abrogazioni | 9 |
| Art. 22 – | Entrata in vigore | 9 |

Art. 1 – Finalità

Questo regolamento persegue il fine di garantire il miglior servizio possibile ai consumatori sui mercati cittadini, nonché ulteriori fini di interesse pubblico ai sensi dell'art. 28, commi 15 e 16, del d.lgs 31 marzo 1998, n. 114, e del titolo III, capo I, n. 1.c, della deliberazione di giunta regionale 2 aprile 2001, n. 32-2642.

Art. 2 – Definizioni

Agli effetti delle norme seguenti si intende per:

- a) “aree extramercatali”: le aree sulle quali si svolgono le forme alternative di commercio su area pubblica (posteggi singoli, gruppi di posteggi, zone di sosta prolungata, aree sulle quali è consentito il rilascio delle autorizzazioni temporanee), come individuate dalla deliberazione di consiglio regionale 1 marzo 2001, n. 626-3799;
- b) “aree pubbliche”: le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
- c) “assenza”: la mancata presenza del venditore titolato all'occupazione del posteggio entro l'inizio dell'orario minimo di vendita;
- d) “commerciante”: il venditore autorizzato che esercita a titolo professionale il commercio su aree pubbliche;
- e) “d.c.r. 626-3799/2000”: la deliberazione di consiglio regionale 1° marzo 2000, n. 626-3799 “Indirizzi regionali per la programmazione del commercio su area pubblica, in attuazione dell'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59)”;
- f) “d.g.r. 32-2642/2001”: la deliberazione di giunta regionale 2 aprile 2001, n. 32-2642 “L.R. 12 novembre 1999, n. 28 Art. 11. Commercio su area pubblica. Criteri per la disciplina delle vicende giuridico amministrative del settore”;
- g) “d.g.r. 86-4861/2001”: la deliberazione di giunta regionale 17 dicembre 2001, n. 86-4861. “Delib.G.R. 2 aprile 2001, n. 32-2642 ‘Commercio su area pubblica. Criteri per la disciplina del settore’. Indicazioni attuative”;
- h) “d.lgs. 114/1998”: il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
- i) “mercato”: l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno, destinata, anche stagionalmente, all'esercizio del commercio o dell'attività di vendita per uno o più giorni della settimana o del mese, per l'offerta integrata di merci al dettaglio, l'eventuale somministrazione di alimenti e bevande e l'erogazione di pubblici servizi;
- j) “mercato straordinario”: l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni e/o orari diversi rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione dei posteggi;
- k) “miglioria”: lo spostamento, su istanza di un soggetto titolare di posteggio, in altro posteggio dello stesso mercato non concesso ad altri. Non costituisce miglioria il semplice ampliamento del posteggio;
- l) “venditore”: qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, commerciante o imprenditore agricolo, che eserciti l'attività di vendita sui mercati;

- m) “orario minimo di vendita”: periodo di tempo minimo nel quale i concessionari di posteggio, compresi gli spuntisti, devono garantire l’attività di vendita;
- n) “posteggio” la parte di area pubblica o di area privata della quale il comune abbia comunque la disponibilità che viene data in concessione al venditore;
- o) “imprenditore agricolo”: il soggetto che esercita in modo professionale l’attività di coltivazione del fondo e/o di selvicoltura e/o di allevamento di animali, nonché eventuali attività connesse, e vende sui mercati prodotti provenienti in misura prevalente dalla rispettive aziende, ai sensi dell’art. 2135 codice civile e dell’art. 1, comma 2, del d.lgs 228/2001;
- p) “spunta”: l’operazione con la quale, all’inizio dell’orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze dei venditori titolari della concessione di posteggio, si provvede all’assegnazione a commercianti su aree pubbliche e a imprenditori agricoli spuntisti, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;
- q) “spuntista”: il venditore che partecipa all’assegnazione giornaliera dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati.

Art. 3 – Ambito di applicazione

Questo regolamento si applica ai mercati cittadini con cadenza su uno o più giorni della settimana o del mese, individuati dalla deliberazione di reistituzione del consiglio comunale n. 136 del 17 dicembre 2002 e sue successive modifiche e integrazioni, nonché da eventuali successive deliberazioni istitutive di nuovi mercati.

Art. 4 – Recepimento, funzione attuativa e integrativa e rinvio dinamico alla normativa regionale e statale in materia

1. È recepito integralmente il contenuto precettivo delle deliberazioni di giunta regionale 2 aprile 2001, n. 32-2642, 17 dicembre 2001, n. 86-4861 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Le prescrizioni contenute in questo regolamento sono meramente attuative e integrative di quanto disciplinato dalle leggi regionali e statali, nonché dai regolamenti, anche comunali, in materia di vendita su aree pubbliche da parte di commercianti e imprenditori agricoli, di occupazione di aree pubbliche, di tributi comunali, di polizia urbana, di igiene e quant’altro.
3. Le norme del presente regolamento si intendono automaticamente modificate per effetto di sopravvenute norme regionali e statali, contenute in atti aventi forza di legge o in regolamenti, o anche in atti con forza sub-regolamentare per le eventuali parti potenzialmente precettive in essi contenute.

Art. 5 – Orario giornaliero

1. L’orario limite di occupazione dei posteggi è dalle ore 5.00 alle ore 14.30 per i mercati che si svolgono di mattina, dalle 13.00 alle 20.00 per i mercati che si svolgono di pomeriggio e dalle 5 alle 20.00 per i mercati che si svolgono tutto il giorno.
2. L’orario minimo di vendita è quello stabilito dall’organo competente del comune.

Art. 6 – Giorni di svolgimento dell'attività mercatale

1. I mercati si svolgono nei giorni indicati nelle deliberazioni comunali di istituzione o restituzione, salvo quanto disposto dai due commi successivi.
2. Lo svolgimento del mercato in giorno festivo o la sua anticipazione o posticipazione è determinata dall'organo comunale competente in materia di orari delle attività commerciali.
3. L'organo comunale competente di cui al comma precedente, sentite le associazioni di categoria di cui al titolo III, capo I, n. 2, lett. a), della d.g.r. 32-2642/2001, può anche disporre lo svolgimento di mercati straordinari.

Art. 7 – Posteggi

1. La dimensione di ciascun posteggio è quella tradotta in metri quadrati, derivante dalle misure della larghezza e della lunghezza, espressamente indicate in metri lineari e specificamente riportate nella concessione di occupazione di suolo pubblico.
2. Banchi, autobanchi, furgoni, attrezzature di vendita, merci, mezzi di trasporto delle merci, tende e quant'altro potranno essere collocate esclusivamente all'interno del posteggio e i passaggi per il pubblico devono essere lasciati liberi da ogni ingombro.
3. Le tende non dovranno essere collocate ad un'altezza dal suolo inferiore a mt. 2.20.
4. Per l'occupazione aerea delle tende potrà essere concessa un'area maggiore di quella concessa per l'occupazione del suolo, a condizione che tale maggiore superficie non venga utilizzata per appendere merci in esposizione o in deposito e previo parere tecnico sulla compatibilità dell'ingombro rispetto a eventuali altre strutture pubbliche o private.
5. La maggiore superficie occupabile dalle tende non potrà essere superiore alla metà degli spazi intercorrenti tra il proprio posteggio e i posteggi più vicini e, comunque, mai superiore a due metri.

Art. 8 – Scadenza e rinnovo della concessione di posteggio

La concessione di posteggio si rinnova automaticamente alla scadenza, salvo disdetta di una delle parti, da comunicare almeno 60 giorni prima.

Art. 9 – Ampliamento di posteggio

Il comune può autorizzare ampliamenti del posteggio, anche oltre le dimensioni indicate dall'art. 9, comma 1, lettera a), n. 5 della d.c.r. 626-3799/2000, qualora ciò non arrechi pregiudizio alla viabilità pedonale, all'accessibilità ai posteggi e agli impianti e servizi del mercato, alla sicurezza pubblica e, in generale, al migliore svolgimento possibile del mercato.

Art. 10 – Migliorie

1. Gli spostamenti di posteggio per miglioria sono effettuati sulla base di una graduatoria che tiene conto della data di presentazione cronologica delle istanze.

2. A parità di data, l'ordine di priorità è dato dai criteri riportati dal successivo art. 12 "Ristrutturazione o spostamento del mercato - modalità di riassegnazione dei posteggi".

Art. 11 – Spunta

1. I concessionari di posteggio non presenti all'inizio dell'orario minimo di vendita non possono più accedere al posteggio stesso e sono considerati assenti.
2. I posti assegnati non occupati entro l'orario minimo di vendita, nonché i posti comunque non assegnati, sono considerati disponibili per l'assegnazione giornaliera agli spuntisti presenti.
3. L'assegnazione dei posteggi disponibili di cui al comma precedente è effettuata direttamente sull'area di mercato, in coincidenza con l'inizio dell'orario minimo di vendita.
4. Ogni spuntista può partecipare alle assegnazioni occasionali di posteggio sullo stesso mercato per tanti posteggi quante sono le autorizzazioni esibite relative alla sua azienda o a rami della stessa, fino a concorrenza del numero massimo di posteggi assegnabili a una stessa azienda previsto per quel mercato.
5. Ogni persona fisica può partecipare alla spunta, nei limiti previsti dal comma precedente, purché sia in grado di garantire l'attività di vendita su tutti i posteggi dei quali faccia richiesta attraverso le persone di cui all'art. 15, commi 2 e 3, di questo regolamento. Soltanto nel caso di posteggi attigui l'attività di vendita può essere garantita anche da una sola persona fisica.
6. L'assegnazione di cui al presente articolo deve tener conto dell'articolazione e della composizione merceologica stabilita per il mercato.

Art. 12 – Ristrutturazione o spostamento del mercato - modalità di riassegnazione dei posteggi

1. In caso di ristrutturazione o di spostamento temporaneo del mercato verrà predisposto a cura del comune un apposito elenco dei venditori titolari di posteggio che intendano esprimere le opzioni di scelta dei nuovi posti, secondo l'ordine previsto dal titolo III, capo II, n. 2.b.1 della d.g.r. 32-2642/2001.
2. La maggiore anzianità di frequenza sul mercato è quella risultante dalla data della concessione del posteggio originaria o da altra idonea documentazione scritta.
3. Nel caso in cui il soggetto abbia acquisito un nuovo posteggio a seguito di scambio di posteggio, la data da considerare è quella della concessione di posteggio originaria.

Art. 13 – Sospensione o spostamento temporaneo del mercato

1. Oltre alle ipotesi già previste dal titolo III, capo I, n. 3, della d.g.r. 32-2642/2001, e al capo I, n. 2.2, lett. a), della d.g.r. 86-4861/2001, è possibile disporre la sospensione o lo spostamento temporaneo del mercato per motivi di interesse pubblico quali, ad esempio: la coincidenza con spettacoli, intrattenimenti, manifestazioni di qualunque tipo, previo parere favorevole della maggioranza dei rappresentanti del mercato interessato o, in mancanza, della maggioranza dei concessionari di posteggio decennale.

2. Non occorre il parere di cui al comma precedente nel caso di coincidenza con altro mercato a cadenza ultramensile, istituito o restituito previa effettuazione delle consultazioni previste dalle normative vigenti.
3. Nell'ipotesi di cui sopra i concessionari di posteggio decennale hanno la priorità nell'assegnazione dei posteggi del mercato a cadenza ultramensile, qualora ne facciano domanda secondo le regole che disciplinano quest'ultimo tipo di mercato.

Art. 14 – Modificazioni di lieve entità

1. Fatta salva la competenza del consiglio comunale per gli adempimenti previsti dal titolo III, capo I della d.g.r. 32-2642/2001, la giunta comunale, previa consultazione dei rappresentanti del mercato interessato, dispone gli interventi modificativi che non comportino una diversa programmazione dell'uso del territorio o dell'offerta commerciale.
2. Qualora, per esigenze imprescindibili di adeguamento alle norme igienico sanitarie e di sicurezza o per causa di forza maggiore, si debbano sopprimere posteggi assegnati in concessione decennale, si devono garantire ai concessionari posteggi alternativi, anche su altri mercati o su aree extramercatali.

Art. 15 – Modalità e divieti da osservarsi nell'esercizio dell'attività di vendita

1. Durante l'orario minimo di vendita il banco dovrà essere completamente allestito e l'attività di vendita dovrà essere comunque garantita.
2. Il titolare dell'autorizzazione può farsi sostituire nell'esercizio dell'attività, oltre che dagli addetti elencati al titolo II, n. 9, della d.g.r. 32-2642/2001, anche da addetti incaricati in base a contratti di lavoro assimilabili.
3. Il venditore può farsi sostituire da incaricati diversi da quelli previsti nel comma precedente esclusivamente in casi eccezionali, comprovati e per non più di tre volte dallo stesso soggetto nell'arco di ogni anno solare.
4. I banchi di vendita, gli autobanchi e le attrezzature, comprese le merci esposte, devono essere collocati in modo da non arrecare pericolo alla sicurezza o intralcio al pubblico e agli altri venditori.
5. Durante l'attività di vendita è vietato recare disturbo in qualsivoglia modo, richiamare gli acquirenti con suoni molesti, schiamazzi, usare parole o compiere atti sconvenienti.
6. I venditori che pongono in vendita dischi, musicassette e simili potranno utilizzare apparecchi di diffusione sonora, a condizione che le emissioni acustiche siano contenute.
7. In caso di vendita di cose usate, salvo il caso di mercati tematici dell'usato o dell'antiquariato, deve essere esposto un cartello ben visibile con l'indicazione "merce usata" o informazione equivalente.
8. Al termine delle operazioni di vendita i rifiuti assimilabili ai rifiuti urbani devono essere raccolti e depositati negli appositi contenitori, dove esistano, o asportati con mezzi propri al termine delle operazioni di mercato.
9. I venditori devono obbligatoriamente esibire, a richiesta degli addetti alla vigilanza, l'originale del titolo abilitante all'esercizio della vendita su aree pubbliche, le ricevute attestanti il pagamento dei tributi e/o canoni dovuti al comune, la concessione relativa al posteggio, nonché ogni altro documento o atto necessario agli organi di vigilanza per l'espletamento dei propri compiti istituzionali.

Art. 16 – Circolazione nel mercato durante l'orario minimo di vendita

1. Furgoni, autobanchi, mezzi di trasporto delle merci e quant'altro non possono circolare o essere spostati dal posteggio durante l'orario minimo di vendita, ad eccezione di comprovate cause di forza maggiore.
2. In deroga a quanto previsto al comma precedente, è consentita la circolazione di veicoli a trazione umana esclusivamente allo scopo e per il tempo strettamente necessario a rifornirsi di merce per l'attività di vendita, salvo che ciò rechi pericolo alla sicurezza o un considerevole intralcio al passaggio del pubblico o alle attività di vendita stesse.

Art. 17 – Subingressi – mancata comunicazione

1. Fino alla comunicazione di subingresso, completa della dichiarazione di possesso dei requisiti soggettivi necessari, il venditore non ha titolo per esercitare l'attività sul mercato.
2. La mancata comunicazione di subingresso in attività con posteggio nel termine previsto dal titolo IV, capo IV, sezione II, n. 1, della d.g.r. 32-2642/2001, comporta la decadenza dalla concessione di posteggio ai sensi dell'art. 29, comma 4, lett. b), del d.lgs 114/1998.

Art. 18 – Assenze

1. Oltre a quanto previsto dal titolo IV, capo VI, n. 4 della d.g.r. 32-2642/2001, gli imprenditori agricoli possono assentarsi dal mercato, a causa della mancanza di prodotti stagionali, per un periodo superiore a 17 settimane senza incorrere nella perdita del posteggio, previa comunicazione scritta al comune, da effettuarsi almeno otto giorni prima dell'inizio del periodo di assenza.
2. Nel caso di mercato straordinario non si contano le assenze dei venditori ai fini della decadenza della concessione di posteggio.
3. Non si contano ai fini della decadenza del posteggio le assenze dei venditori per ferie, nel limite di un numero di giorni non superiore a trenta nell'arco dell'anno, corrispondenti, nel caso dei mercati a cadenza settimanale, a un massimo di cinque edizioni per ciascun mercato.

Art. 19 – Perdita dei requisiti soggettivi

La perdita dei requisiti soggettivi previsti per la vendita al dettaglio su aree pubbliche da parte del commerciante o dell'imprenditore agricolo comporta la decadenza automatica da tutte le concessioni di posteggio che questi abbiano sui mercati cittadini.

Art. 20 – Sanzioni

1. Le violazioni delle disposizioni di questo regolamento, comprese quelle incluse ai sensi dell'art. 4, comma 1 di questo regolamento, sono punite con le sanzioni previste dall'art. 29, commi 2 e 3, del d.lgs 114/1998.
2. In caso di recidiva l'organo comunale competente dispone la sospensione dell'attività di vendita nel territorio comunale per un periodo da quattro a venti giorni.

Art. 21 – Abrogazioni

1. È abrogato il “Regolamento del Commercio Ambulante e delle Aree Mercatali”, adottato con deliberazione di consiglio comunale del 23 novembre 1989, n. 405.
2. È abrogato l'art. 95, comma 10, lett. a) del “Nuovo regolamento di polizia urbana”, adottato con deliberazione di consiglio comunale del 25 novembre 2002, n. 11.
3. Sono altresì abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali incompatibili con la presente disciplina.

Art. 22 – Entrata in vigore

Questo regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2004.